



Comune di Rapallo

Regolamento
per l'erogazione del servizio
di illuminazione lampade votive
nei cimiteri del Comune di Rapallo

Approvato con Delib. C.C. n. 43 del 5/11/2012

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il Presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri siti nel territorio del Comune di Rapallo, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, in particolare:

- 1) Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27/7/1934, n. 1265;
- 2) Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D. P. R. 10/9/1990, n. 285;
- 3) Regolamento comunale di in materia di concessioni cimiteriali, approvato con delibera Consiglio Comunale del 29/1/2009;

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 Gestione del servizio

Il Comune, provvede in economia alla gestione del servizio di illuminazione votiva dei Cimiteri comunali

Il servizio di illuminazione consiste nella predisposizione, installazione e sostituzione delle lampade votive in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc.

Il servizio è reso su domanda dell'interessato.

La domanda di fornitura del servizio è redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto dal Comune, il quale si riserva la possibilità di darvi corso dopo aver verificato la possibilità tecnica di eseguire l'impianto.

Art. 3 Contributo d'impianto e del canone

Per le lampade di nuova fornitura, ciascun richiedente deve versare il contributo d'impianto e il canone annuo – **determinati con delibera della Giunta** - con le modalità di cui agli articoli successivi.

Il contributo d'impianto è dovuto una tantum per l'allacciamento della lampada all'impianto di illuminazione, mentre il canone annuo, altresì, comprende il consumo, la manutenzione e la conservazione dell'impianto.

Art. 4 Orario del servizio

- Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è erogato tutti i giorni dal tramonto all'alba. Anche dall'alba al tramonto nelle giornate dell'1, 2 e 4 novembre, 25 dicembre, festività della Pasqua.

- Le eventuali sospensioni del servizio dovute ad interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore non comportano rimborsi o riduzione di canone agli utenti.

Art. 5 Durata dell'utenza

La durata delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare.

La durata dell'utenza si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso, per tutta la durata della corrispondente concessione cimiteriale, se l'interessato non ne abbia dato disdetta scritta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

La disdetta ha effetto dal 1° gennaio successivo.

Per il canone già versato non è dovuto alcun rimborso.

L'utente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli uffici comunali ogni variazione del proprio domicilio o eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale ricevere l'avviso di pagamento.

Art. 6 Attivazione del servizio e canone

Il richiedente del servizio, con la sottoscrizione autorizza l'Amministrazione Comunale ad eseguire sulla tomba i lavori necessari alla fornitura del servizio.

Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale stabilito con deliberazione.

Il pagamento del canone può avvenire spontaneamente oppure entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino di c.c. postale che l'Amministrazione Comunale provvede ad inviare agli utenti.

In caso di mancato pagamento del canone dovuto, l'ufficio competente, provvede ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, tramite raccomandata A. R. con invito al pagamento entro 15 giorni.

Trascorso tale termine senza che l'utente abbia effettuato il pagamento l'Amministrazione comunale provvede a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica ed al recupero della somma dovuta nelle forme coattive previste dalla legge.

Qualora l'utente intenda riacciare la lampada allo stesso defunto, dovranno prima estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa spesa fissa di allacciamento.

Art. 7 Cessazione dell'utenza

La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con nota scritta o con diretta compilazione del modulo predisposto dagli uffici comunali.

La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

Devono essere presentate per iscritto o con compilazione dell'apposito modulo anche le variazioni dell'indirizzo cui inviare il bollettino od eventuali variazioni nell'intestazione dell'abbonamento al servizio.

I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio.

Art. 8 Decesso del titolare

In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediatamente comunicazione al Comune ai fini della variazione dell'intestazione e della successione nel contratto.

Art. 9 Trasferimento di salma

Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura di allaccio, così come previsto all'art. 4 del presente regolamento, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente.

Art. 10 Divieti e obblighi

Gli impianti vengono eseguiti esclusivamente dal Comune.

E' vietato agli utenti di asportare e cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica o variare in alcun modo l'impianto.

Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali l'Ufficio Tecnico provvede immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso, oltre al canone dell'anno in cui l'abuso è rilevato.

E' vietato altresì eseguire o far eseguire lavori che possano interessare l'impianto elettrico senza averne avuto il preventivo assenso scritto da parte del Comune. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati, salva comunque la facoltà del Comune di revocare la fornitura del servizio.

Art.11 - Segnalazione guasti

E' interesse dell'intestatario del bollettino segnalare eventuali guasti o interruzioni del servizio all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale provvede previa verifica della posizione dell'utenza, nei tempi necessari, alla riparazione degli stessi.

Art. 12 Norme finali

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.

Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.